



Venezia, 03 luglio 2024
Prot. n. 960/2024

Spett.le

Comune di Venezia

Settore Autorizzazioni e Servizi Ambientali Servizio
Rifiuti e Polizia Mortuaria Servizi
Al Dirigente Dott.ssa Anna Bressan

*p.c. Servizio supporto giuridico, contratti di servizio,
rumore e igiene ambientale
Dott.ssa Gilda Zennaro*

*p.c. Settore Bonifiche, Valutazioni Ambientali, Gestione
Strategica
Dott. Massimo Gattolin
Servizio Rifiuti, Biodiversità, Aria e Clima
Dott.ssa Cristiana Scarpa*

Oggetto: Interrogazione nr. d'ordine 1000 - Cons. Martini - Risposta del Consiglio di Bacino sul servizio di microraccolta amianto nelle civili abitazioni e relative pertinenze.

La presente per rispondere ai quesiti posti nell'interrogazione del Vs consigliere Martini (rif. n. ordine 1000), come da vs richiesta pervenuta via email il 25.06 u.s..

Si richiama quanto stabilito nella DGRV 1690 del 2.06.2002 che ha definito le "Linee-guida per la rimozione, il trasporto e il deposito provvisorio di piccole quantità di materiali contenenti amianto" e nella DGRV n. 265 del 15 marzo 2011, riguardante l'applicazione di "Linee interpretative Regionali per la sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (Titolo IX Capo III D.Lgs. 81/08)" che ha mantenuto inalterata la disciplina della microraccolta di cui alla precedente DGVR. Ciò viene anche precisato nella Circolare della Regione Veneto n. 450129 del 08.10.2012. Su questi presupposti normativi regionali questo ente ha avviato un'istruttoria per erogare il servizio di che trattasi per i comuni del bacino Venezia, che ha portato all'approvazione della Deliberazione dell'Assemblea di Bacino n.11 del 22.07.2022.

Da detta istruttoria e per garantire il rispetto delle prescrizioni contenute negli atti di cui sopra, sono emerse alcune criticità non risolvibili per il centro storico di Venezia e isole.

Le modalità di gestione del servizio di microraccolta dell'amianto svolto dai privati cittadini e con asporto a carico del gestore del servizio Veritas S.p.A. mediante ditta terza autorizzata nei territori del Centro Storico di Venezia e isole (fatto salvo Pellestrina e Lido) non trovano corrispondenza con le prescrizioni degli atti sopra richiamati e riportate nelle Linee Guida approvate dall'Assemblea e successive condizioni di erogazione del servizio stabilite tra le parti, perché **il materiale confezionato da parte dell'utente deve essere depositato temporaneamente in un luogo scoperto privato prospiciente ad una zona in cui possa passare un automezzo (non natante) per il prelievo con gru idraulica.**

Per completezza si riporta quanto disciplinato all'art 10 delle CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MICRO RACCOLTA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PER UTENZE DOMESTICHE approvati con Determinazione n. 21 del 26.10.2022.

*Art. 10. CARATTERISTICHE DELL'AREA DI DEPOSITO DEL RIFIUTO RIMOSSO PRELIMINARE AL RITIRO
È a cura dell'utente provvedere al deposito del rifiuto che Veritas S.p.A./Asvo S.p.A. deve ritirare secondo le seguenti modalità:*



- Il rifiuto confezionato deve essere spostato a cura del cliente nel luogo destinato al deposito, con le attrezzature che ha a disposizione, utilizzando la massima cautela ed evitando ogni possibile danneggiamento alle lastre e alla confezione;
- Il deposito del rifiuto, preliminare al ritiro, deve essere effettuato confezionando il materiale come indicato nelle ISTRUZIONI PER LA CORRETTA RIMOZIONE ED IL CONFEZIONAMENTO PER IL TRASPORTO DEI MANUFATTI COSTITUITI DA AMIANTO, in area distinta da altre dove siano depositati eventuali altri rifiuti da demolizione. **L'area di ritiro non deve essere collocata in luogo chiuso, ma all'aperto, lontana dai luoghi di transito o di movimentazione di materiali per evitare il rischio di danneggiamento della confezione o delle lastre;**
- **Le operazioni di carico da parte dell'incaricato di Veritas Spa/Asvo Spa avvengono con un automezzo pesante dotato di gru idraulica con braccio telescopico (sfilo).**
- **Il punto di deposito deve essere posto nella proprietà dell'utente, in prossimità dell'area pubblica e facilmente accessibile, priva di ostacoli, affinché l'amianto possa essere caricato dall'esterno.**

Esempi di luoghi che non sono idonei al transito e al carico di un automezzo pesante dotato di gru:

- Garage interrati
- Luoghi con tettoie di altezza inferiore ai 4 m. dal suolo.

Non è possibile derogare al deposito su area scoperta privata e quindi posizionare in area pubblica il bancale di amianto confezionato perché il medesimo deve rimanere nella custodia del soggetto privato che richiede il servizio finché non viene trasportato dalla ditta incaricata nei modi sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'utente a Venezia e isole disponesse di un luogo privato atto al deposito del materiale fino al loro ritiro, permarrrebbe la problematica del trasporto perché le operazioni di carico avvengono con automezzo pesante dotato di gru idraulica per impedire la manipolazione dei materiali per i lavoratori addetti.

Nell'istruttoria espletata è stata analizzata anche l'ipotesi, seppur limitata, in cui l'utente abbia un'area scoperta privata fronte canale valutando il trasporto acqueo (es: giardino con ormeggio barca su canale di dimensioni adeguate). In tal caso subentrano delle criticità in ordine all'applicazione di norme in materia di sicurezza dei lavoratori e alle autorizzazioni ambientali.

Infatti la ditta incaricata da Veritas S.p.A. non dispone del natante, mentre Veritas S.p.A. dispone dei natanti, ma non dell'autorizzazione al trasporto del codice CER rifiuto contenente amianto, Inoltre si pone il tema della sicurezza dei lavoratori per la copresenza di operatori del gestore e della ditta terza incaricata.

E' stato possibile invece garantire il servizio per Lido e Pellestrina con un sovrapprezzo necessario per pagare i costi del ferryboat nel quale l'automezzo pesante può accedere, considerando anche un maggior tempo medio necessario per l'erogazione del servizio. Il mezzo pesante con gru può poi raggiungere le abitazioni in detti luoghi, resta ferma la necessità di un luogo di deposito scoperto privato.

E' stato ritenuto opportuno chiarire da subito l'impossibilità di natura logistica alla fruizione del servizio nel centro storico di Venezia e isole per non ingenerare erronose aspettative da parte degli utenti e da parte del gestore dover istruire pratiche che sono da rigettare. **Tale limitazione opera anche per tutti i centri storici dei comuni del bacino o comunque ove non vi siano i requisiti sopra richiamati.**

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Luisa Tiraoro
f.to digitalmente¹



Luisa
Tiraoro
03.07.2024
12:12:30
GMT+01:00

¹ Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter D.Lgs. 7/3/2005 n.82.